

Comune di Aldeno

BILANCIO DI PREVISIONE

2022-2024

**NOTA
INTEGRATIVA**

1. INTRODUZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Si tratta di un documento nel quale devono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché di tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali.

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che trovano applicazione dal 01.01.2017 per i comuni trentini ai sensi dell'art. 49, primo comma, della legge provinciale n. 15/2018.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione in corso, rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

Nel rispetto dei suddetti principi, sono state redatte le previsioni di bilancio prendendo in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste. Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento.

Elemento di significativa novità, che si raccorda anche con l'adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP), è che le previsioni di spesa sono strettamente funzionali al perseguimento degli obiettivi strategico-operativi contenuti nel DUP.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021: | | |
|---|--|-------------------|
| (+) | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021 | 272.361,34 |
| (+) | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021 | 59.101,22 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2021 | 4.456.103,87 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2021 | 4.429.684,54 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021 | - |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021 | - |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 | 357.881,89 |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021 | - |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021 | - |
| +/- | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2021 | - |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2021 | - |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 ⁽¹⁾ | 61.283,63 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 | 296.598,26 |
| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021: | | |
| Parte accantonata ⁽³⁾ | | |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾ | 64.434,16 |
| | Altri accantonamenti ⁽⁵⁾ | 103.867,19 |
| | B) Totale parte accantonata | 168.301,35 |
| Parte vincolata | | |
| | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 65.170,00 |
| | C) Totale parte vincolata | 65.170,00 |
| B) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 (7) : | | |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | D) Totale destinata agli investimenti | - |
| | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 63.126,91 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾ | | |
| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 ⁽⁷⁾ : | | |
| Utilizzo quota vincolata | | |
| | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | |
| | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | |
| | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | |
| | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | |
| | Utilizzo altri vincoli da specificare | |
| | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | - |

2. DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

Gli equilibri che gli enti locali devono considerare nella costruzione del bilancio di previsione finanziario sono:

- il pareggio finanziario complessivo
- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio di cassa

2.1 PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

2.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

Allo stesso modo le previsioni di competenza relative alle spese in conto capitale di cui al titolo 2° non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza del titolo quarto delle entrate sommato all'eventuale avanzo di amministrazione e all'eventuale avanzo di parte corrente.

2.3 EQUILIBRIO DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del D.lg. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale derivante dall'esercizio precedente pari ad € 959.074,69.=.

2.4 I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 1, comma 820 L. 30.12.2018, n. 145).

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118(art. 1, comma 821 L. 30.12.2018, n. 145).

Segue il quadro generale riassuntivo della gestione 2022 – 2024:

2. ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti.

A tale proposito le entrate si definiscono ricorrenti se la loro acquisizione è prevista a regime ovvero non ricorrenti qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti, qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

| ENTRATE | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 668.700,00 | 200,00 | 663.500,00 | 500,00 | 663.500,00 | 1.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.354.734,00 | 18.000,00 | 1.211.434,00 | 23.000,00 | 1.204.334,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 573.790,00 | 2.100,00 | 528.380,00 | 2.100,00 | 528.380,00 | 2.100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.401.088,48 | 4.401.088,48 | 5.055.000,00 | 5.055.000,00 | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 582.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi | 1.158.750,00 | 5.000,00 | 1.158.750,00 | 5.000,00 | 1.158.750,00 | 5.000,00 |
| TOTALE | 8.739.062,48 | 5.008.388,48 | 9.199.064,00 | 5.667.600,00 | 6.966.964,00 | 3.425.100,00 |
| FPV di entrata | 61.283,63 | - | - | - | - | - |
| Totale Generale | 8.800.346,11 | 5.008.388,48 | 9.199.064,00 | 5.667.600,00 | 6.966.964,00 | 3.425.100,00 |

| SPESE | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Totale | di cui spese non ricorrenti | Totale | di cui spese non ricorrenti | Totale | di cui spese non ricorrenti |
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.597.073,63 | 47.700,00 | 2.341.880,00 | 22.200,00 | 2.334.780,00 | 19.700,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 4.401.088,48 | 4.401.088,48 | 5.055.000,00 | 5.055.000,00 | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 61.434,00 | 61.434,00 | 61.434,00 | 61.434,00 | 61.434,00 | 61.434,00 |
| Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 582.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite | 1.158.750,00 | 5.000,00 | 1.158.750,00 | 5.000,00 | 1.158.750,00 | 5.000,00 |
| Totale Generale | 8.800.346,11 | 5.097.222,48 | 9.199.064,00 | 5.725.634,00 | 6.966.964,00 | 3.498.134,00 |

3. SPESE

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

4. SPESE PER INVESTIMENTI

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 si riporta in allegato il Piano degli Investimenti, con elenco degli interventi programmati nonché delle relative risorse per farvi fronte.

Ai sensi del punto 9.11.1 e 9.11.6 del Allegato 4.1 del D.lgs. 118/2011 si precisa che non si intendono finanziare opere o investimenti mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio, dando atto che quelli programmati sono finanziati da entrate in conto capitale (titolo 4). A tal proposito si precisa che tali entrate sono costituite prevalentemente da contributi a rendicontazione.

ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO CON RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO. ESERCIZIO 2022 (con reimputazione)

| Spesa | | | | | Entrata | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----|--|------------|------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------|------|--|------|---------------------------|------|---------------------------|------|----------------------------|
| Missione, Programma, Titolo | CAP. | Pro | DESCRIZIONE | PREVISIONE | AVANZO AMMINISTRAZIONE | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | | CTR. P.A.T. su LEGGI DI SETTORE | | UTILIZZO BUDGET E CTR IN C/INTER. P.A.T. | | FONDO INVESTIMENTI MINORI | | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE | | ALTRI MEZZI A DISPOSIZIONE |
| | | | | | | | CAP. | | CAP. | CAP. | CAP. | | CAP. | | CAP. | |
| 01.11.2 | 3010 | 1 | Manutenzione straordinaria immobili | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1193 | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 01.11.2 | 3010 | 1 | da reimputazione | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 5.709,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 01.11.2 | 3011 | 1 | Realizzazione sede VVFF e magazzino comunale | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 35.000,00 | 1193 | 15.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 01.01.2 | 3015 | 1 | Ampliamento spazi uffici comunali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 01.01.2 | 3015 | 1 | da reimputazione | 22.751,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1235 | 22.751,25 |
| 01.11.2 | 3020 | 1 | Acquisto mobili, automezzi e macch. d'ufficio | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1193 | 25.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 01.11.2 | 3020 | 1 | da reimputazione | 2.066,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 2.066,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 01.06.2 | 3050 | 1 | Acquisto macchinari e attrezzature U.T.C. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.01.2 | 3225 | 1 | Ctr. Straordinario ai Vigili del Fuoco | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1193 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 04.01.2 | 3240 | 2 | Interventi straordinari per scuola Materna | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 0,00 | 1193 | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 04.02.2 | 3250 | 2 | Interventi straordinari scuola Elementare | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 60.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 04.02.2 | 3260 | 2 | Interventi straordinari scuola Media | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 04.02.2 | 3350 | 2 | Spese straordinarie per teatro e biblioteca | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 04.02.2 | 3352 | 2 | Lavori efficientamento Teatro comunale | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1113 | 216.000,00 | 1195 | 55.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 08.01.2 | 3380 | 3 | Ctr. in c.c. per rifacim. intonaci edifici c.stor. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1410 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 08.01.2 | 3400 | 3 | Assetto territorio,infrastrutture e urbanistica | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 45.000,00 | | 0,00 | 1410 | 5.000,00 | 1015 | 15.000,00 |
| 08.01.2 | 3400 | 3 | da reimputazione | 3.757,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 3.757,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.09.2 | 3460 | 2 | Spese manutenzione straord. Cimitero | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 09.04.2 | 3490 | 3 | Spese manutenzione straord. acquedotto | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 09.04.2 | 3490 | 3 | da reimputazione | 25.849,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 25.849,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 09.04.2 | 3491 | 3 | Realizzazione pozzo | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1015 | 35.000,00 |
| 14.04.2 | 3495 | 3 | Spese per centralina idroelettrica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 09.04.2 | 3514 | 3 | Spese manutenzione straord. fognatura | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1020 | 68.000,00 |
| 09.03.2 | 3550 | 3 | Manutenzione straordinaria C.R.M. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 0,00 | 1193 | 4.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.01.2 | 3580 | 2 | Interventi di sistemazione Asilo nido | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 09.02.2 | 3610 | 3 | Spese straordinarie per parchi e giardini | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 06.01.2 | 3621 | 2 | Spese straor. per impianti sportivi e attr. Sp. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1193 | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 06.01.2 | 3625 | 2 | Realizzazione Palestra e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---|---|--------------|------|------|------|--------------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 06.01.2 | 3625 | 2 | da reimputazione | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1170 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.01.2 | 3626 | 2 | Progettazione sistemazioni esterne e completamento Impianti Sportivi Albere | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.2 | 3655 | 3 | Messa sicurezza versante loc. Casotta/Carotte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.2 | 3655 | 3 | da reimputazione | 235.625,92 | 0,00 | 0,00 | 1117 | 235.625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.2 | 3660 | 3 | Messa sicurezza strada Pianezze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.2 | 3660 | 3 | da reimputazione | 484.972,61 | 0,00 | 0,00 | 1118 | 484.109,58 | 0,00 | 1193 | 863,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.2 | 3662 | 3 | Progett. completamento lavori messa sicurezza loc. Pianezze | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1116 | 36.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 05 2 | 3663 | 3 | Progett. messa sicurezza edifici comunali | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1116 | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.2 | 3664 | 3 | Progett. completamento lavori messa sicurezza loc. Pianezze | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1116 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.05.2 | 3679 | 3 | Completo lavori via Marconi/d'Acquisto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.05.2 | 3679 | 3 | da reimputazione | 103.193,95 | 0,00 | 0,00 | 1217 | 77.318,97 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1021 | 25.874,98 | |
| 10.05.2 | 3680 | 3 | PAG2 - lavori di urbanizzazione | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1193 | 25.000,00 | 0,00 | 1600 | 40.000,00 | |
| 10.05.2 | 3681 | 3 | Lavori efficientamento via XXV Aprile | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1115 | 50.000,00 | 1195 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.05.2 | 3682 | 3 | Interventi messa sicurezza strade comunali | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1114 | 100.330,00 | 1195 | 17.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.05.2 | 3683 | 3 | Implementazione imp. Videosorveglianza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1193 | 10.000,00 | 0,00 | 1021 | 0,00 | |
| 10.05.2 | 3683 | 3 | da reimputazione | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1193 | 35.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.05.2 | 3685 | 3 | Manut. Straordinaria viabilità e illuminazione | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1119 | 10.000,00 | | 1193 | 0,00 | 1410 | 91.200,00 | 1021 | 48.800,00 |
| 10.05.2 | 3685 | 3 | da reimputazione | 83.935,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1021 | 82.935,57 | |
| 10.05.2 | 3686 | 3 | Lavori sistemazione via 3 novembre | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1208 | 100.000,00 | 1195 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.05.2 | 3686 | 3 | da reimputazione | 32.795,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 15.677,51 | 0,00 | 0,00 | 1021 | 17.118,17 | |
| 10.05.2 | 3689 | 3 | Lavori viabilità polo scolastico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.05.2 | 3689 | 3 | da reimputazione | 263.430,72 | 0,00 | 0,00 | 1209 | 263.430,72 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.05.2 | 3690 | 3 | Intervento 19 - lavori socialmente utili | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1210 | 110.526,00 | 0,00 | 1193 | 38.636,00 | 0,00 | 1474 | 40.838,00 | |
| 09.05.2 | 3691 | 3 | Interventi manutenzione aree comunali | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1193 | 13.500,00 | 0,00 | 1474 | 4.500,00 | |
| | | | TOTALI | 4.401.088,48 | 0,00 | 0,00 | | 3.248.341,19 | | 412.730,29 | | 237.999,03 | | 101.200,00 | 400.817,97 |
| | | | di cui da reimputazione anni precedenti | 2.799.088,48 | 0,00 | 0,00 | | 2.560.485,19 | | 54.060,29 | | 35.863,03 | | 0,00 | 148.679,97 |

ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO CON RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO. ESERCIZIO 2023

| Spesa | | | | Entrata | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----|--|---------------------|------------------------|------------------|------|---------------------------------|------|------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|----------------------------|
| Missione, Programma, Titolo | CAP. | Pro | DESCRIZIONE | PREVISIONE | AVANZO AMMINISTRAZIONE | AVANZO ECONOMICO | | CTR. P.A.T. su LEGGI DI SETTORE | | UTILIZZO BUDGET P.A.T. | | FONDO INVESTIMENTI MINORI | | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE | | ALTRI MEZZI A DISPOSIZIONE |
| | | | | | | | CAP. | | CAP. | | CAP. | | CAP. | | CAP. | |
| 01.11.2 | 3010 | 1 | Manutenzione straordinaria immobili | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1410 | 10.000,00 | | 0,00 |
| 01.11.2 | 3011 | 1 | Realizzazione sede VVFF e magazzino comunale | 1.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1120 | 1.830.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 01.11.2 | 3020 | 1 | Acquisto mobili e macchinari d'ufficio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 10.000,00 | 1193 | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 01.06.2 | 3050 | 1 | Acquisto macchinari e attrezzature U.T.C. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.01.2 | 3225 | 1 | Contributo straordinario ai Vigili del Fuoco | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 4.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 04.01.2 | 3240 | 2 | Interventi straordinari per scuola Materna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 04.02.2 | 3250 | 2 | Interventi straordinari scuola Elementare | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 04.02.2 | 3260 | 2 | Interventi straordinari scuola Media | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1410 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 04.02.2 | 3350 | 2 | Spese straordinarie per teatro e biblioteca | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 8.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 08.01.2 | 3380 | 3 | Ctr. in c.c. per rifacim. intonaci edifici c.stor. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 08.01.2 | 3400 | 3 | Assetto territorio, infrastrutture e urbanistica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.09.2 | 3460 | 2 | Spese manutenzione straord. Cimitero | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1410 | 10.000,00 | | 0,00 |
| 09.04.2 | 3490 | 3 | Spese manutenzione straord. acquedotto | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14.04.2 | 3495 | 3 | Spese per centralina idroelettrica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 09.04.2 | 3514 | 3 | Spese manutenzione straord. fognatura | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 2.000,00 | 1193 | 8.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 09.03.2 | 3550 | 3 | Manutenzione straordinaria C.R.M. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 3.000,00 | 1193 | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.01.2 | 3580 | 2 | Interventi di sistemazione Asilo nido | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1195 | 5.000,00 | 1193 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 09.02.2 | 3610 | 3 | Spese straordinarie per parchi e giardini | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1193 | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 06.01.2 | 3621 | 2 | Spese straor. per impianti sportivi e attr. Sp. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1193 | 15.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 06.01.2 | 3625 | 2 | Realizzazione Palestra e servizi | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1170 | 1.500.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10.05.2 | 3680 | 3 | PAG2 - lavori di urbanizzazione | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1193 | 25.000,00 | | 0,00 | 1600 | 225.000,00 |
| 10.05.2 | 3685 | 3 | Manut. Straordinaria viabilità e illuminazione | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1119 | 5.000,00 | 1195 | 54.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1021 | 41.000,00 |
| 10.05.2 | 3686 | 3 | Lavori sistemazione via 3 novembre | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1208 | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10.05.2 | 3690 | 3 | Intervento 19 - lavori socialmente utili | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1210 | 107.100,00 | | 0,00 | 1193 | 40.100,00 | | 0,00 | 1474 | 42.800,00 |
| 09.05.2 | 3691 | 3 | Interventi manutenzione aree comunali | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1193 | 13.500,00 | | 0,00 | 1474 | 4.500,00 |
| | | | TOTALI | 5.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.442.100,00 | | 146.000,00 | | 128.600,00 | | 25.000,00 | | 313.300,00 |

5. ENTRATE

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono stanziare nel Bilancio di previsione 2021 – 2023 con i seguenti importi:

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|------------|------------|------------|
| Titolo I | 668.700,00 | 663.500,00 | 663.500,00 |

A seguito della riclassificazione introdotta dall'armonizzazione contabile, nelle entrate tributarie, a differenza degli anni passati, viene ricompresa la voce relativa all'attribuzione da parte dello Stato del 5 per mille del gettito IRPEF.

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

L'imposta immobiliare semplice (IMIS), grazie alle competenze i cui all'art. 80 comma 2 dello Statuto di autonomia, è stata istituita con la Legge provinciale n. 14 del 30/12/2014, che ne ha fissato la decorrenza sul territorio provinciale all'1/1/2015.

L' IM.I.S. (imposta immobiliare semplice) si sostituisce alle imposte precedenti, istituite con legge statale, I.M.U. (imposta municipale unica) e TA.S.I. (tassa sui servizi indivisibili); questi ultimi tributi e l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), disciplinati dalle norme statali, dal 2015 trovano, sul territorio provinciale, applicazione solamente in sede di accertamento per le annualità pregresse non ancora prescritte.

Il presupposto dell'IM.I.S. è la proprietà di immobili o la titolarità di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato applicando al valore catastale un moltiplicatore stabilito dalla legge provinciale.

La legge fissa già le aliquote da applicare alle basi imponibili, ma consente ai comuni di aumentarle o ridurle, entro limiti fissati.

L'intero gettito dell'IM.I.S. è incassato dal comune, diversamente dall'I.M.U. che prevede invece la devoluzione diretta allo Stato del gettito degli immobili censiti nella categoria catastale D. Ciò tuttavia nella sostanza non determina una maggior entrata per i comuni trentini rispetto agli altri comuni d'Italia in quanto lo Stato opera un accantonamento a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia pari al gettito stimato derivante dall'imposta degli immobili censiti nella categoria catastale D; accantonamento che la Provincia "recupera" quasi in toto dai Comuni mediante una corrispondente diminuzione del fondo perequativo.

La normativa provinciale, fissando le aliquote standard, ha riconosciuto discrezionalità ai comuni. Peraltro, in una corretta visione di sistema, i Protocolli d'intesa in materia di finanza locale dal 2015 in poi e da ultimo quello per il 2021 hanno tuttavia sostanzialmente definito una manovra tributaria degli enti locali a valenza provinciale. Sono state infatti definite e concordate aliquote standard, uniformi sul territorio provinciale, avendo a riferimento il panorama economico e finanziario che i comuni si sono impegnati a rispettare.

Tale impostazione non viene meno anche per il corrente esercizio. Infatti il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, prevede che il quadro di riferimento in vigore nel periodo d'imposta 2021 rimane invariato e consolidato anche

per il 2022 sotto ogni profilo (aliquote, esenzioni, agevolazioni, adempimenti). Pertanto si richiamano i Protocolli d'Intesa in materia di finanza locale 2018-2019-2020 e 2021 con i quali si è inteso confermare la politica fiscale già definita con le precedenti manovre ribadendo la necessità di una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione da parte sia dei soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che di quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni.

Conseguentemente e coerentemente, l'Amministrazione comunale intende confermare anche per il corrente esercizio le aliquote approvate nell'anno 2018 dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 3 dd. 10.04.2018, come da tabella sotto riportata, che garantiscono, da una parte, il raggiungimento di un equilibrio di bilancio e dall'altra un contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie:

- **Aliquota standard del 0,00 per mille per l'abitazione principale;**
- **Aliquota agevolata del 5,50 per mille per fabbricati A10, C1, C3 e D2;**
- **aliquota agevolata del 7,90 per mille sulla base imponibile, calcolata ai sensi di legge, dei fabbricati ad uso non abitativo Categoria D1, D3, D4 D6, D7, D8 e D9;**
- **aliquota standard del 8,95 per mille sulla base imponibile, calcolata ai sensi di legge, degli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;**
- **aliquota dell'1 per mille per i fabbricati strumentali all'attività agricola con una deduzione di Euro 1.500,00.= dalla rendita catastale.**

Modifiche ai termini di pagamento a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Con le Leggi Provinciali n. 2 del 23 marzo 2020 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 e altre disposizioni" e la legge provinciale n. 3 dd. 13 maggio 2020 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022" si è provveduto allo slittamento del pagamento IMIS dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020. Al momento di redazione del presente documento per l'anno in corso non è prevista nessuna modifica dei termini di pagamento IMIS che quindi rimangono confermati nel 16 giugno 2022 e 16 dicembre 2022.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) – IM.I.S. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

L'imposta comunale sugli immobili è stata sostituita dall'1/1/2012 dall'imposta municipale propria (IMU), alla quale si è affiancata dall' 1/1/2014 la tassa sui servizi indivisibili (TASI), entrambi poi sostituiti dall'IM.I.S. come già evidenziato sopra.

Stante il termine quinquennale previsto per gli accertamenti, si proseguirà con l'attività di recupero delle annualità precedenti avvalendosi di tutte le banche dati disponibili. Tale attività di accertamento verrà svolta direttamente dal Comune per il tramite del proprio Ufficio Tributi.

CANONE UNICO PATRIMONIALE (ex Imposta comunale sulla Pubblicità e COSAP)

Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore il Canone Unico Patrimoniale (in sigla CUP), in sostituzione del COSAP e dell'Imposta sulla Pubblicità entrambi abrogati dal 31.12.2020, così come stabilito e disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni. La normativa citata stabilisce, nel contempo, che si dovrà comunque garantire l'invarianza di gettito rispetto alla somma delle entrate soppresse, con l'unica differenza riscontrabile nell'importo minimo che le aziende di erogazione di pubblici servizi devono corrispondere. Tale canone minimo infatti è stato rideterminato pari ad € 800,00.= rispetto a quanto in vigore fino all'anno 2020 (€ 516,45.=) per cui l'entrata complessiva per il corrente anno viene stimata in Euro 15.000,00.= comprendente sia la parte inerente il canone sulla pubblicità che la parte inerente il canone occupazione di suolo pubblico (ex COSAP) a fronte di accertamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente pari ad Euro14.975,75.=.

TARIP (ex tariffa di igiene ambientale).

Per l'anno 2022 sono state previste delle importanti modifiche all'impianto della Tariffa Rifiuti Puntuale (TARIP). Tali modifiche hanno portato a diverse variazioni del regolamento di applicazione della TARIP. Esse sono frutto del processo di adeguamento a quanto già in essere in tutti gli altri Comuni del sistema ASIA. La modifica si è resa necessaria al fine di tutelare l'Ente Gestore e quindi di riflesso anche l'Ente territorialmente competente (il Comune, titolare della partecipazione nell'Azienda Speciale) da possibili ricorsi nei confronti del sistema previgente, che prevedeva l'addebito sulla parte variabile della tariffa di una quota collegata ad un volume minimo di svuotamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio. La nuova conformazione della parte variabile della tariffa prevede invece l'addebito di una quota servizi (che è connessa alla fornitura di servizi per la raccolta dei materiali, es. Centro Raccolta, erogati indipendentemente dal loro utilizzo) e una quota consumo che è collegata all'effettiva produzione di servizi e quindi allo svuotamento del dispositivo del rifiuto secco in dotazione all'utente.

Al fine di garantire la gestione unitaria di ASIA, tutti i comuni aderenti al Consorzio hanno concordato le seguenti linee programmatiche valevoli quale atto di indirizzo ad ASIA stessa per la predisposizione del PEF 2022:

“Indirizzi in materia di tariffe del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani”

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano

singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia;

L'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

Ai sensi dello stesso, la giunta comunale del Comune di Lavis, in qualità di capofila in delega dei comuni soci che rappresentano più del 50% delle quote sociali, con deliberazione n. 108 di data 27.03.2013, ha definito gli indirizzi di azione di ASIA (Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale) sulla quale, in quanto socio maggioritario, opera annualmente attività di monitoraggio e controllo.

In tale contesto giuridico è andato a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

In relazione al Piano Economico e Finanziario 2022 di ASIA dal quale deriveranno le tariffe del servizio applicabili agli utenti, l'ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire/scegliere alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensione del perimetro gestionale e miglioramento della qualità e di raggiungere la copertura del 100% delle spese previste per lo svolgimento del servizio.

L'obiettivo della copertura dei costi non è però realizzabile per l'anno 2022 in quanto a fronte di un limite all'aumento dell'importo del Piano Economico e Finanziario secondo il modello tariffario ARERA, che va da un minimo del 1,6% ad un massimo dell'8,4% la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n.2390 dd.30/12/2021 ha aumentato da 160,00 a 225,00 euro a tonnellata il prezzo del conferimento del rifiuto secco in discarica, dopo aver aumentato in precedenza (delibera g.p. 1359 dd. 23/8/2021) aumentato da 160,00 a 260,00 Euro a tonnellata (+62,5%) il prezzo del conferimento del rifiuto ingombrante e di quello risultante dalla pulizia della raccolta dei materiali differenziati.

In particolare l'aumento del costo di conferimento in discarica del secco residuo, pari al 40,625% porta le spese per la gestione del servizio ad un livello non compatibile con i limiti di aumento del PEF possibile secondo il modello tariffario ARERA, anche perché altri costi come quelli per energia e carburanti, oltre al rinnovo del contratto collettivo di lavoro per il personale nel 2022, comportano già maggiori spese che coprono gran parte dell'aumento dell'importo del PEF possibile in base al modello tariffario.

Considerando anche che il PEF è redatto sulla base dei dati economici relativi al 2020, i costi reali per l'Azienda previsti per l'anno 2022, non possono coincidere con quelli massimi inseribili nel PEF 2022. Si prospetta quindi l'approvazione di una tariffa, che pur coprendo il 100% della somma prevista nel PEF comunale, in ogni caso comporterà una perdita per ASIA, quantificata approssimativamente in 240.000 Euro per l'intero ambito ASIA se l'aumento della tariffa venisse limitato all'1,6%.

ASIA già dal 2019 ha revisionato il servizio di raccolta convertendo in alcuni Comuni il servizio di raccolta domiciliare in raccolta di prossimità, ossia con contenitori stradali ad accesso controllato e di prossimità (solo determinate utenze possono conferire nei contenitori stradali nella area di pertinenza).

I nuovi servizi porteranno benefici in termini di costo all'utenza in quanto sistemi a più alta produttività rispetto ai servizi domiciliari che saranno però annullati totalmente dall'aumento di costi di energia e carburanti e soprattutto dall'aumento delle tariffe provinciali.

Nel caso dei comuni soci di ASIA, nelle more della costituzione ed operatività degli EGATO della Provincia Autonoma di Trento, gli enti territorialmente competenti sono stati identificati nei singoli comuni che, come previsto dall'art. 5 del regolamento di applicazione della tariffa rifiuti, provvedono a disporre gli indirizzi nel DUP. In questa contingenza i Comuni sono chiamati a definire i provvedimenti necessari per ridurre al massimo la perdita di ASIA, onde evitare di dover affrontare la necessità di ricapitalizzare la società con fondi comunali.

Nelle due precedenti annualità deliberate in base al modello ARERA si era previsto che pur con l'attivazione dei nuovi servizi il costo complessivo rimanesse sostanzialmente entro i limiti di mercato contando successivamente di godere delle economie di scala con il contenimento dei costi unitari da riversare a favore della qualità del servizio svolto.

Questo scenario è ora impossibile visto l'aumento dei costi di energia e carburanti e soprattutto del costo di conferimento in discarica del secco residuo. Unica possibilità di recupero di quanto investito in mezzi ed attrezzature finalizzati all'espletamento dei nuovi servizi, è rappresentato dalla domanda di finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a cui ASIA si è candidata con due progetti per complessivamente due milioni di contributo, che potrebbero portare ad una decisa riduzione degli ammortamenti ed i costi d'uso del capitale investito e la rispettiva remunerazione dello stesso quindi dei costi nel piano tariffario. Tale possibilità però al momento non è certa e sarà definita nel corso d'anno per cui la riduzione di tali costi potrà eventualmente avverarsi solo nell'esercizio in corso e successivi con riflesso sul piano economico e finanziario degli anni 2024 e seguenti.

In questo quadro, gli enti territorialmente competenti devono definire i parametri di riferimento (qualità ed estensione del perimetro) al fine di concretizzare le strategie operative finalizzate al miglioramento delle attività del gestore con un costante aggiornamento della programmazione in base ai risultati ottenuti e consolidati.

Per ridurre la perdita prevista nella gestione del servizio l'unica strategia possibile è quella di attivare i meccanismi che il metodo ARERA consente di utilizzare per aumentare la percentuale di aumento del piano finanziario 2022 rispetto al piano 2021.

Un aspetto rilevante contenuto nel nuovo metodo tariffario è la condivisione, con il gestore, dei ricavi derivanti dalla cessione dei materiali valorizzabili. Nel piano economico finanziario del 2020 e 2021 il Comune ha definito i coefficienti dei fattori di sharing b e ωa in modo da detrarre dai costi del servizio il massimo dei ricavi concessi dal MTR, garantendo, allo stesso tempo, l'equilibrio economico finanziario e l'importo più basso possibile delle tariffe.

Nel 2022 è necessario recuperare più fondi per coprire il previsto disavanzo di ASIA determinato dall'aumento degli oneri di conferimento in discarica approvati dalla Giunta provinciale e quindi questi parametri vanno definiti nell'ambito del margine consentito da ARERA, trattenendo a favore di ASIA la maggior parte possibile dei ricavi, misura che dovrebbe compensare quindi in parte le perdite previste.

I parametri pertanto vengono definiti come segue:

Fattore di sharing b uguale a 0,3 (precedente 0,6);

Fattore di sharing ωa uguale a 0,1 (precedente 0,4)

Fattore di sharing $b(1 + \omega a)$ uguale a 0,33 (precedente 0,84), con ωa uguale a 0,1.

b può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$, da applicare alla componente ARa;

$b(1 + \omega a)$ da applicare ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (es. Conai), ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$.

Come si può notare i parametri che prima erano al valore massimo, aumentando i ricavi mantenuti a riduzione dei costi di servizio, vengono ridotti al minimo in modo da mantenere parte dei proventi a favore di ASIA per coprire i maggiori costi di conferimento in discarica che non possono essere inseriti nel PEF in quanto l'aumento di oltre il 40% deliberato dalla Giunta provinciale non è compatibile con il metodo tariffario e con l'aumento massimo previsto da tale modello.

In base al costo del servizio di gestione rifiuti previsto da ASIA nell'anno 2022, non è possibile provvedere ad un aumento del PEF 2022 fino al 7,4% che sarebbe il valore necessario per la copertura di tutti i costi rispetto al PEF 2021. Infatti per il Comune l'aumento massimo possibile determinato con l'elaborazione del PEF raggiungerà il 3,4% rispetto al precedente PEF dell'anno 2021”.

Anche per il PEF 2022, ai sensi dell'art. 15 del MTR, devono essere definiti i costi efficienti di esercizio ed investimento con riferimento all'anno 2020 al fine di verificare eventuali scostamenti tra i costi del servizio certi e desumibili da fonti contabili obbligatorie e le entrate tariffarie dell'anno 2020.

La procedura porta a definire le componenti a conguaglio relative alla parte fissa e variabile.

Le specifiche componenti saranno sommate alle restanti componenti di costo/ricavo calcolate secondo il MTR.

I coefficienti devono essere definiti in base a:

$\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;

$\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

I valori sono indicati con il valore 0,00 che sta ad indicare il giudizio soddisfacente dell'ente rispetto al servizio erogato ed al risultato della raccolta differenziata conseguiti da ASIA. Valori negativi segnalerebbero l'insoddisfazione dell'ente influenzando negativamente il coefficiente X_a ed il valore finale di aumento % del PEF.

Il parametro “rpi” rappresenta il tasso di inflazione programmata stabilito da ARERA

Il parametro $-X_a$ viene definito sulla base dei precedenti $\gamma_{1,a}$ $\gamma_{2,a}$ e dal riferimento al benchmark di riferimento su base provinciale. Asia ha dati di costo inferiori al benchmark provinciale.

Il Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità – Q_{la} deriva dalla valorizzazione di tutti i costi previsionali derivanti dalla riorganizzazione del servizio, imputati a ciascun ente in base agli effettivi interventi su ciascun territorio comunale. Il totale di tali spese è rapportato al totale del PEF Asia 2021 fornendo la percentuale indicata in tabella. Questo è l'unico elemento previsionale viene inserito nel PEF di ASIA.

Il Coefficiente per decreto legislativo 116/20 serve per inserire maggiori o minori costi derivanti dalla possibilità di utenze non domestiche di lasciare il servizio comunale per gestire

autonomamente i propri rifiuti. Asia non ritiene che tale situazione al momento comporti particolari costi e pertanto viene proposto di mantenere a zero tale parametro.

Il MTR-2 prevede che sia l'ente territorialmente competente a decidere gli eventuali recuperi dei conguagli o dei surplus sul fatturato all'utenza rispetto al PEF degli anni precedenti.

Tutto ciò premesso, in attesa di avere notizie circa il finanziamento dei progetti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è necessario individuare i principali obiettivi da affidare al gestore ASIA, per il prossimo triennio 2022-2024 che condivisi fra i soci di ASIA si ritiene siano i seguenti:

Miglioramento della qualità della raccolta differenziata attraverso la nuova isola “Ritorno al Futuro”)

Razionalizzazione ed efficientamento dei giri di raccolta grazie alle nuove isole con caricamento bilaterale automatico con un solo operatore;

Mantenimento, ovvero progressivo miglioramento della percentuale media della raccolta differenziata;

Applicazione della tariffa puntuale associata alle frazioni di rifiuto misurate;

prosecuzione dell'aggiornamento delle isole ecologiche “tecnologiche” e degli investimenti ad esse connessi;

campagne di informazione e di sensibilizzazione agli utenti soprattutto finalizzate alla riduzione dei rifiuti e miglioramento delle qualità raccolte;

iniziative volte alla riduzione, riutilizzo e riuso del rifiuto conferito;

sviluppo dei servizi di raccolta rifiuti in convenzione con le utenze non domestiche per rifiuti speciali (DLgs 116/2020);

predisposizione di un progetto specifico di raccolta per l'altopiano della Paganella;

Indagini finalizzate ad intraprendere le azioni operative per migliorare il grado di soddisfazione degli utenti;

Sviluppo dei sistemi informativi aziendali per l'ottimizzazione ed automazione dei processi legati alla gestione della raccolta dei rifiuti, per il controllo e verifica dei flussi e conseguente rendicontazione dei dati per la definizione dei PEF.

Di seguito si riportano i coefficienti che l'ente territorialmente competente dovrà definire per i PEF dei prossimi anni:

| Coefficienti MTR-2 descrizione | ALDENO | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fattore di Sharing b | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fattore di Sharing ω | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Fattore di Sharing $b(1+\omega)$ | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Coefficiente di gradualità | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verifica del limite di crescita | | | | |
| rpi_a | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% |
| coefficiente di recupero di produttività X_a | 0,10% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a | 1,68% | 0,70% | 0,28% | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116} | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | 3,28% | 2,29% | 1,87% | 1,59% |

La previsione complessiva iscritta nel bilancio del corrente esercizio è riferita, anche per quest'anno esclusivamente al rimborso da parte di A.S.I.A. dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale ed ammonta ad Euro 56.000,00.= (importo al netto dell'IVA).

TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Acquedotto e fognatura) – Incassata direttamente del Gestore esterno Novareti S.p.A. (ex Trenta S.p.A), essa costituisce un'entrata non di competenza del bilancio comunale. A fronte della concessione di tale servizio, nel bilancio comunale è invece previsto l'introito del relativo canone quantificato per l'esercizio corrente in Euro 40.000,00.= oltre ad IVA.

Rileva invece ai fini del bilancio sia in parte entrata che, per un importo uguale, anche in parte uscita, il canone di fognatura di competenza della Provincia Autonoma di Trento. Tale canone, riscosso direttamente dall'ente gestore, viene versato annualmente al Comune di Aldeno che poi provvede a sua volta a riversarlo alla competente Agenzia provinciale per la depurazione.

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO – Il servizio viene svolto dall'Ente gestore esterno Novareti S.p.A. (ex Trenta S.p.A), le cui entrate non sono di competenza del Comune. A fronte di tale concessione nel bilancio comunale è previsto l'introito del relativo canone quantificato per l'esercizio corrente in Euro 5.367,00.= oltre ad IVA.

INDICAZIONE GENERALI SULLA POLITICA TARIFFARIA

La politica tariffaria deve imprescindibilmente tenere conto della realtà socio-economica del tessuto connesso all'ente locale, di cui sarà un riflesso. Al di là delle scelte programmatiche e dei necessari piani economico-finanziari di sostenibilità, sarà necessaria anche l'adozione di fasce differenziate di contribuzione, al fine di non gravare su soggetti redditualmente svantaggiati e di effettuare una corretta perequazione delle risorse anche tra le famiglie. Questo è stato uno dei motivi di introduzione, nell'ambito dei servizi pubblici locali, dell'indicatore ICEF.

Il Comune di Aldeno utilizza da tempo l'indicatore l'ICEF per il servizio asilo nido.

Tutte le tariffe sono adottate dal competente organo sotto forma di provvedimento.

6. FONDO DI RISERVA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ, FONDO RISCHI SOCCOMBENZA, FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Fondo di garanzia Debiti Commerciali

La legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018, art. 1 commi 859 e seguenti), come modificata dal D.L. "Crescita" (D.L. 34/2019), impone, a decorrere dall'esercizio 2021, alcune penalizzazioni agli Enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa.

I tempi di pagamento e ritardo sono calcolati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC).

La conseguente penalità, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, consiste nell'istituire in parte corrente di bilancio il c.d. "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non sono ammessi impegni e pagamenti ed il cui stanziamento è destinato a confluire in avanzo al termine dell'esercizio finanziario.

La citata legge di bilancio 2019, all'art. 1 comma 859 lett. a) e comma 862 lett. a), prevede che con delibera di Giunta comunale da adottarsi entro il 28 febbraio, gli Enti Locali debbano stanziare, nella parte corrente del proprio bilancio, un accantonamento denominato "Fondo di Garanzia debiti commerciale" per un importo pari:

- a) *al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, nel caso in cui il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tale misura si applica solo nel caso in cui il debito residuo dell'esercizio precedente sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. La penalità si applica (comma 868), inoltre, agli Enti che non hanno rispettato contemporaneamente le seguenti condizioni:*
- *Pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 33/2013;*
 - *Trasmissione alla PCC dello stock del debito residuo;*
 - *Trasmissione alla PCC della comunicazione dell'avvenuto pagamento delle fatture (le trasmissioni alla PCC non sono comunque più necessarie dopo l'avvio a regime del sistema SIOPE+).*
- b) *Nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), per gli Enti che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. Calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002, l'importo dello stanziamento risulta pari (commi 869 lett. b) e 862:*
- *al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trentuno giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

Nel corso dell'esercizio lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali deve essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi. Inoltre, il fondo di garanzia dei debiti commerciali non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzino risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con riferimento al Comune di Aldeno, dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, risulta che:

- lo stock del debito commerciale al 31 dicembre 2021 **ammonta ad Euro 0,00.=** e quindi non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (pari ad Euro 1.440.069,33.=);
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è pari a **-13 giorni**;

Pertanto, per il corrente esercizio, non ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del suddetto fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020.

Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le entrate siano accertate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. In linea generale le entrate, ad eccezione di alcune tipologie tassativamente previste nei Principi contabili, vengono accertate per il loro intero importo. Contestualmente, per ragioni di prudenza, viene previsto l'obbligo di costituire il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Con riferimento alle entrate di dubbia e difficile esazione, tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione. Per quanto riguarda invece la quantificazione dell'accantonamento, la norma prevede la possibilità per gli enti locali di stanziare degli importi pari a percentuali minime crescenti. La Legge di stabilità nazionale per il 2018, peraltro, ha introdotto un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del citato Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). In particolare, il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018. La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde all'esigenza fortemente rappresentata dalle Amministrazioni comunali di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento del FCDE nel bilancio di previsione è ora **prolungato fino al 2021**, secondo le seguenti percentuali: **75%** nel 2018; **85%** nel 2019; **90%** nel 2020 e 2021. Pertanto a decorrere dal 2022 la percentuale di accantonamento del F.C.D.E è fissata in quella massima pari al 100%.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

La particolare situazione del Comune di Aldeno fa sì che **non vi siano riscossioni dirette**:

* della Tariffa Rifiuti (TIA) in quanto la stessa risulta in carico all'Ente gestore A.S.I.A. Nel bilancio comunale, infatti, non solo non vi sono costi relativi al servizio ma nella parte entrate è previsto il solo stanziamento riguardante il riversamento da parte dell'Ente gestore A.S.I.A. dei costi sostenuti dal Comune;

* delle tariffe relative al servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura) in quanto in carico all'ente gestore Dolomiti Energia SpA a mezzo della controllata Trenta Spa. Anche in questo caso nel documento contabile comunale è prevista nella parte entrate solamente la quota corrispondente al canone di concessione del suddetto servizio;

* delle sanzioni per violazioni al codice della strada in quanto queste ultime in carico al Comune di Trento quale Ente Capofila della gestione associata Trento Monte Bondone che ne cura la totale riscossione;

* delle rette di asilo nido in quanto anche esse in carico all'Ente gestore "Scuola equiparata dell'Infanzia E. Mosna" di Aldeno a cui è stato affidato in concessione il servizio.

Sulla base di quanto sopra esposto, si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le esclusioni sopra riportate, sono state individuate alcune risorse d'incerta riscossione e segnatamente:

- a) le entrate ICI/IMUP/IMIS derivanti da attività di accertamento e liquidazione dell'imposta (entrata tributaria non accertata per cassa);
- b) le entrate per rimborso delle rette di ricovero presso case di cura;
- c) le entrate per fitti attivi.

Occorre qui precisare che se le percentuali di incasso riferite alle entrate di cui alle prime due fattispecie (voci a e b) sono del 100% senza costituire per il momento fonte di preoccupazione per la loro esigibilità anche per gli esercizi futuri non altrettanto si può affermare per le risorse di cui alla voce c).

Infatti, nel quadriennio 2015-2018, si sono riscontrate delle difficoltà nella riscossione di un canone di locazione nei confronti di un gestore telefonico, cui risultava locato sino al maggio 2019 un terreno ove si trova installata una antenna radiomobile. Il venir meno del contratto di locazione citato non fa venir meno da parte dell'Amministrazione comunale l'intenzione, **in via del tutto prudentiale**, ad accantonare per il corrente esercizio finanziario al Fondo crediti di dubbia esigibilità una quota corrispondente **all'intero canone annuale dovuto dal locatore con il vecchio contratto di locazione**. Tale accantonamento viene altresì confermato, sempre in via del tutto prudentiale, anche per gli esercizi successivi.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso per le quali vi sia un fondato motivo di soccombenza.

2. Fondi di riserva

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 del D.lgs. 267/2000 e cioè non inferiore allo 0,30% né superiore al 2% delle spese correnti iscritte a bilancio.

Per il 2022 il Fondo di riserva è pari ad Euro 7.340,00.= pari ad un importo pienamente rientrante nei limiti previsti dall'art. 166 del Testo Unico degli Enti Locali. Per il 2023 ammonta ad € 2.330,00.= e per il 2024 ammonta ad € 2.030,00.-.

Per il 2022 il Fondo di riserva di cassa è pari ad euro 21.340,00.= e rientra anch'esso nei limiti previsti dall'art. 166 del Testo Unico degli Enti Locali (0,2% delle spese finali).

3. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2022-2024 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2021; al momento quindi non si dispone del dato definitivo dell'avanzo di amministrazione del 2021 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2022-2024 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati gli accantonamenti ed i vincoli derivanti dalla precedente gestione. Si rinvia alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione posta all'inizio della presente nota integrativa.

7. ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

In ottemperanza a quanto previsto al punto 9.11 del Principio contabile applicato della programmazione, si riportano di seguito:

- tabella con l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (lett. i) del p.to 9.11) al 31.12.2020;
- elenco dei propri enti ed organismi strumentali (lett. h) del p.to 9.11) al 31.12.2020.

| Codice fiscale società | Denominazione società | Anno di costituzione | % Quota di partecipazioni | Attività svolta | Link di pubblicazione dei bilanci |
|------------------------|--|----------------------|---------------------------|---|---|
| 0138962028 | Azienda Speciale per l'Igiene ambientale (in sigla ASIA) | 1992 | 3,6 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI. | https://www.asia.tn.it/Amministrazione-Transparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo |
| 01533550222 | CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI | 1996 | 0,51 | PRODUZIONE DI SERVIZI AI SOCI - SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | https://www.comunitrentini.it/Archivio-Uffici/Amministrazione-eControllo-di-Gestione/Dati-di-bilancio/Bilanci |
| 00990320228 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 1983 | 0,026 | PROGETTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO TRENTINO | https://www.trentinodigitale.it/Societa/Bilancio |
| 2002380224 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2006 | 0,0297 | RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI | http://www.trentinoriscossioni spa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-c7f345741cc |
| 01614640223 | DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. | 2009 | 0,00123 | PRODUZIONE ED DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | https://www.gruppodolomitienergia.it/content/dati-di-bilancio |
| 01850080225 | AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE VALLE DEI LAGHI SCARL | 2003 | 0,93 | SVILUPPO ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA | https://www.discovertrento.it/ |

Inoltre, non risulta alla data odierna l'esistenza di enti controllati dal Comune stesso.

8. GARANZIE PRESTATE AD ALTRI ENTI

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione in corso, così come prevista dal paragrafo 9.11 lett. f) del principio applicato della programmazione, richiede un elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

A tal fine si precisa che il Comune di Aldeno non ha in essere, alla data odierna, alcuna garanzia a favore di altri.

9. STRUMENTI DERIVATI

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione in corso, così come prevista dal paragrafo 9.11 lett. g) del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Anche a tal fine si precisa che alla data odierna il Comune di Aldeno non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

10. ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 DEL COMUNE DI ALDENO E DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"

- **COMUNE DI ALDENO**

Sito internet: <http://www.comune.aldeno.tn.it>

Indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2020:

<http://www.comune.aldeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo>

11. VARIE:

- delibera su quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie: non si applica a codesto Ente l'art. 172 lett. B) del TUEL, secondo l'art. 51, c. 1, lett. D) della L.P. n. 18/2015;
- certificazione della situazione di deficitarietà strutturale - anno 2022 che qui di seguito si allega:

| Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie | | | |
|--|--|----|----|
| | | SI | NO |
| P1 | INDICATORE 1.1 (Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 48% | | X |

| | | | |
|-----------|--|--|----------|
| P2 | INDICATORE 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% | | X |
| P3 | INDICATORE 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0% | | X |
| P4 | INDICATORE 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% | | X |
| P5 | INDICATORE 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% | | X |
| P6 | INDICATORE 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% | | X |
| P7 | [INDICATORE 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | | X |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% | | X |

Gli Enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242, comma 1, del TUEL.

| | SI | NO |
|--|-----------|-----------|
| Sulla base dei parametri suindicati, l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | | X |